

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

Agli Assessori alla Salute
Ai Direttori Generali alla Salute
delle Regioni e delle Province Autonome

e p.c. Alla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

LORO SEDI

Oggetto: Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 - Prime indicazioni operative per le ASL

Gentilissime, Gentilissimi,

Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (G.U. n. 52 del 02 marzo 2024), così come convertito dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024 (G.U. n. 100 del 30 aprile 2024), ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, introducendo nuove modalità di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del citato Decreto Legislativo. Le modifiche normative così introdotte prevedono che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le aziende e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili siano in possesso di una patente a crediti rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 (G.U. n. 221 del 20 settembre 2024) il Ministro del Lavoro, sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emanato il "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili".

Con circolare n. 4/2024 del 23 settembre 2024 e con successiva nota del 09/12/2024 prot. n. 009326 il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sul tema.

La presente nota è finalizzata a fornire ai Servizi di Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali prime indicazioni che forniscono esaustivo chiarimento in relazione a quanto rappresentato nella predetta circolare e nella successiva nota dell'Ispettorato

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051 527 7150-7151

commissionesalute@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/_____/_____. Classif. | INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM | SUB. | Fasc. |



Nazionale del Lavoro. Pertanto, si chiede cortesemente di trasmettere la presente nota alle Aziende Sanitarie Locali.

1. Ruolo della ASL, portale informatico e disponibilità delle informazioni

Ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 la richiesta ed il rilascio della patente è di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che vi procede secondo quanto disposto dal D.M. n. 132/24 e in coerenza con le indicazioni fornite con nota circolare n. 4/2024 emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le Aziende Sanitarie Locali non sono ricomprese tra i soggetti cui è prevista, ad oggi, la facoltà di accesso al portale istituito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro ove sono presenti le informazioni di cui alla patente a crediti.

In particolare, l'articolo 2 del DM 132/24 prevede che *"con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota circolare 4/2024 ha ulteriormente specificato che *"possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale"*.

Si evidenzia a tal proposito che la nota circolare n. 4/2024, emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, non sia stata indirizzata anche alle Regioni, per il tramite della Conferenza delle Regioni, ma esclusivamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione delle rispettive competenze così così definite dai rispettivi statuti.

Ai fini operativi, in fase di prima applicazione ed in attesa di ulteriori approfondimenti, si rileva come il legislatore non abbia previsto per le Aziende Sanitarie Locali la possibilità di disporre, allo stato attuale, delle necessarie informazioni tese a consentire di verificare, in sede ispettiva, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 da parte delle imprese e lavoratori autonomi, né con riferimento al possesso della patente né, tanto meno, rispetto all'ammontare dei crediti della stessa all'atto dell'accesso ispettivo.

Sul tema va ricordato, inoltre, che l'articolo 18 della legge 241/90 prevede che *"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti"*, che parrebbe escludere la possibilità di chiedere l'esibizione della patente da parte del soggetto controllato.

Nell'attuale contesto, quindi, si ritiene che il personale delle Aziende Sanitarie Locali non disponga delle necessarie informazioni, liberamente consultabili, che consentano di svolgere accertamenti nei confronti dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori Autonomi rispetto a quanto previsto dal comma 1 e seguenti dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008.

Appare opportuno, inoltre, precisare che le ASL non posseggono informazioni in merito alla definizione e conclusione dei procedimenti penali; per tale motivo laddove il comma 9 dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 prevede che *"I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati... dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro"*, si ritiene che l'amministrazione cui ci si riferisce non sia la ASL ma la competente Autorità Giudiziaria.

Per quanto concerne, invece, la verifica di quanto previsto dall'art. 90 comma 9 lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, in relazione degli obblighi del committente, le Aziende Sanitarie Locali, qualora necessario, potranno verificarne l'assolvimento secondo le comuni modalità già in uso riferite al più generale controllo sul corretto operato del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori in merito alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi, senza necessità di accesso al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma basandosi sulle evidenze che il committente/Responsabile dei Lavori potrà fornire a richiesta. Si sottolinea infine che gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 157, comma 1, lettera b) non sono ricompresi in quelli individuati dal comma 11 dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008.

2. Provvedimento cautelare di sospensione della patente e scambio di informazioni

L'articolo 27 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 prevede che *"se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi"*.

L'articolo 3 comma 2 del D.M. 132/2024 prevede *"se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni"*.

Il successivo comma 6 prevede che *"l'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici"*.

Va innanzitutto rilevato che, di norma, gli accertamenti nell'immediatezza dei fatti a seguito di infortunio sul lavoro sono svolti nella maggior parte dei casi dal personale delle ASL, che vi procedono in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e secondo le direttive impartite delle Procure della Repubblica, e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

Sul punto, l'articolo 329 del Codice di Procedura Penale prevede, espressamente, *“gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.”*. Né l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 né il DM 132/24 prevedono, a differenza di quanto previsto per INAIL, la possibilità che le ASL possano mettere a disposizione dell'INL le informazioni relative agli accertamenti svolti.

Visto quanto sopra eventuali richieste di informazioni tese ad acquisire atti redatti dal personale afferente alle ASL intervenuto nell'immediatezza dei fatti al fine dell'eventuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SS.LL. e in particolare dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 dovranno essere rivolte esclusivamente alle competenti Autorità Giudiziarie.

Si ritiene, inoltre, che lo strumento più idoneo, funzionale alla condivisione delle informazioni tra le diverse Amministrazioni, sia il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ovvero il c.d. “mini-SINP” (art. 8 del D. Lgs. 81/2008), la cui progettazione e la cui prossima realizzazione è rimessa ad uno specifico gruppo di lavoro, istituito per volontà dell'allora Ministro Orlando e del Presidente Fedriga della Conferenza dei Presidenti, e coordinato dal Ministero del Lavoro cui partecipano Regioni, INAIL e INL.

3. Commissione territoriale recupero crediti

Il DM 132/24 prevede inoltre che il recupero dei crediti sia subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e di INAIL.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del DM 132/24 *“alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti”*.

L'articolo 9 del DM 132/24 prevede inoltre che *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

La circolare n. 4/2024 di INL, nel confermare quanto sopra, non fornisce ulteriori indicazioni circa le modalità con cui il personale delle ASL "invitato" potrà partecipare a tali commissioni né, tanto meno, quale sia il ruolo ad esso attribuito.

Fermo restando che è prioritario il raggiungimento degli obiettivi in tema di prevenzione previsti dai LEA ovvero dal Piano Nazionale della Prevenzione e dai Piani Regionali della Prevenzione - rispetto ai quali tali ulteriori e facoltative attività non devono incidere - si ritiene che, a garanzia di uniformità di azione, ruolo e modalità di partecipazione del personale afferente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro a tali commissioni debbano essere definiti mediante la sottoscrizione di formali atti di convenzione, ovvero di collaborazione tra amministrazioni a livello nazionale, prima che locale tra ASL e Ispettorato Territoriale del lavoro, e senza che ciò comporti oneri a carico delle Aziende Sanitarie Locali.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Salute
Massimo Fabi

(firmato digitalmente)



Il Coordinatore Tecnico

(fi



ANSELMO
CAMPAGNA
20/12/2024
17:39
GMT+02:00

